



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA A CITTADINI STRANIERI EXTRA UE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O TEMPORANEA (AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142, E SS. MM. E II.), PRESSO STRUTTURE TEMPORANEE COSTITUITE DA CENTRI COLLETTIVI DA INDIVIDUARSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA.

CIG 0000000000

TRA

PREFETTURA DI SIENA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NELLA PERSONA DEL VICEPREFETTO VICARIO

E

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito in legge 30 dicembre 1995, n.563, e il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n.233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art.3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ed in particolare l'articolo 11, in base al quale, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno dei centri governativi di prima accoglienza a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto della provincia in strutture temporanee appositamente allestite che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO, che l'articolo 10, comma 1, del suddetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come novellato, da ultimo, dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, ridetermina le prestazioni da erogare nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12 del sopracitato decreto legislativo;

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo che dispone che "*Con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro*";

VISTO il "*Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni*" adottato con decreto del Ministro dell'Interno n. 9578 del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024 (di seguito anche "capitolato");

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot.002898 del 21 marzo 2024 con la quale sono stati illustrati i profili applicativi dello schema di capitolato sopra richiamato

VISTA la direttiva del Ministro dell'Interno in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo, datata 4 agosto 2015;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 18 ottobre 2017, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 15 novembre 2017 al foglio 2263, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, in materia di certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza;

VISTA la determina a contrarre n. 000000, datata 00 aprile 2024, con cui è stata indetta una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli art. 59, 60 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la stipula di un accordo quadro triennale con più operatori economici finalizzato ad assicurare i servizi di accoglienza e le prestazioni connesse a favore di un numero stimato di 1300 (milletrecento) cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell'ambito della provincia di Siena, CIG 0000000000;

VISTO l'avviso pubblico di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea, presenti sul territorio della provincia di Siena - CIG 0000000000, finalizzato all'individuazione di 300 posti straordinari di accoglienza, per l'affidamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, del servizio di prima accoglienza in favore dei suddetti stranieri, ad un prezzo massimo a base d'asta di € 40,28 *pro-capite/pro-die*, oltre IVA se dovuta, in centri collettivi con una capienza massima di 50 posti di accoglienza per ciascun centro;

VISTE le prescrizioni e le clausole del disciplinare e del capitolato di gara, unitamente ai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamate;

RICHIAMATA la graduatoria formata al termine della procedura di gara di cui all'avviso sopracitato;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot.0000000 del 00 maggio 2024;

VISTO l'accordo quadro prot.0000000 sottoscritto in data 00 maggio 2024 con i soggetti risultati aggiudicatari;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura di Siena e **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** al fine di prestare attività di prima accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea presenti sul territorio della provincia di Siena.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di **XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) posti di accoglienza nel territorio dei Comuni di XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXX** per fronteggiare l'afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale o temporanea. La convenzione prevede la fornitura di beni e l'erogazione di servizi in linea con la legislazione comunitaria per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza, previsti dall'art.11 del decreto legislativo 142/2015, costituiti da strutture ad uso abitativo che consentono l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di igiene ambientale da parte del migrante, con l'erogazione dei rimanenti servizi in modalità di rete.

I posti di accoglienza sono situati al/i seguente/i indirizzo/i:



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

La/e struttura/e sopracitata/e dovranno essere disponibile/i all'accoglienza dei migranti entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della Prefettura di Siena dell'attivazione del servizio.

La Prefettura di Siena si riserva la facoltà di aumentare, sussistendone i requisiti, il numero dei migranti accolti nelle strutture sopraindicate, per fronteggiare situazioni temporanee di particolare emergenza.

In casi eccezionali, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura di Siena delle circostanze che lo richiedono, il contraente, in fase di esecuzione del contratto, potrà anche individuare strutture diverse da quelle dichiarate al momento della stipula del presente atto convenzionale, purché esse siano dotate di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico. In tale caso la Prefettura valuterà, a suo insindacabile giudizio, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Tale diversa individuazione potrà avvenire anche in altro Comune rispetto a quello di partecipazione, previa autorizzazione della Prefettura e purché si rispetti il limite numerico di posti di accoglienza ritenuto congruo per quel Comune dalla Prefettura di Siena.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti dall'affidatario con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- dal decreto del Ministro dell'Interno n.9878 in data 4 marzo 2024;
- dalla presente convenzione, dal capitolato, nonché dal bando e dagli altri atti allo stesso allegati;
- dalle proposte formulate nell'Offerta Tecnica;
- dal Patto di integrità quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni;
- dalle disposizioni contenute dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio e in particolare da quelle di cui al decreto legislativo 36/2023;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni soprarichiamate;
- dagli obblighi di cui all'art.3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente convenzione prevede l'erogazione dei seguenti servizi, dettagliati nel Capitolato d'appalto, e nelle relative specifiche tecniche, che costituiscono parte integrante del presente atto convenzionale:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

- 1) La registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
- 2) Il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, **PREVENTIVAMENTE VIDIMATO DALLA PREFETTURA STESSA**, in cui dovranno essere indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- 3) La registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge, nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
- 4) La comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, L'Ente gestore dovrà trasmettere quotidianamente alla Prefettura (all'indirizzo mail rifugiati.siena@interno.it) copia scansionata in formato pdf del registro delle presenze del giorno precedente a quello di riferimento, corredata dalle firme di presenza dei migranti ospitati. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
- 5) La comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari, in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;
- 6) La comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;
- 7) Il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, dovranno essere in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro ai sensi di legge e dovranno contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- 8) I servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti, oltre ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'Ente gestore si impegna ad effettuare le attività di notifica e comunicazione degli atti entro 72 hh. dalla ricezione dell'atto. Ogni notifica dovrà essere effettuata personalmente a cura del direttore del CAS, e resta esclusa la possibilità di delegare a terzi la presente attività, senza la preventiva autorizzazione della Prefettura, che potrà valutare, caso per caso, di delegare, in caso di urgenti motivazioni, singole e limitate deroghe alle predette modalità di notifica degli atti.
- 9) L'ente gestore, si impegna a mettere a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo e fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;
- 10) La tenuta del magazzino, se presente, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
- 11) Le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
- 12) Il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
- 13) Il servizio di allestimento e piccola manutenzione per gli immobili. Il gestore provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- 14) Il puntuale e costante aggiornamento dei dati, sia relativi all'anagrafica del migrante che per quanto riguarda le informazioni relative all'iter della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, sul portale internet delle Prefetture toscane "Protezione Internazionale";
- 15) La redazione di una relazione mensile sull'andamento del servizio, articolata come segue:
 - Generale, a cura del direttore del CAS:** relativa all'andamento generale e ad eventuali criticità emerse durante il mese nell'erogazione dei servizi nonché ad eventuali segnalazioni che il direttore del CAS intende sottoporre alla Prefettura di Siena.
 - Mediazione culturale, a cura del mediatore culturale impegnato nel servizio:** relativa al servizio di mediazione linguistico culturale.
 - Assistenza sociale, a cura dell'assistente o operatore sociale impegnato nel servizio:** relativa al servizio di assistenza sociale.
 - Sanitaria, a cura del medico incaricato del servizio complementare di assistenza sanitaria** previsto dall'art.21 della presente convenzione.Una copia in formato pdf di ciascuna delle relazioni suddette dovrà essere trasmessa alla Prefettura entro il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente. Gli originali di tali relazioni dovranno essere allegati alla rendicontazione mensile e ne costituiranno parte integrante.
- 16) I servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro.
- 17) E' inoltre assicurato il controllo e il monitoraggio nel disbrigo delle pratiche relative alla richiesta di protezione internazionale e per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

- 1) **Il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.
- 2) **Il servizio di assistenza sociale.** Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al capitolato d'appalto e comprende:
 - a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10, comma 1, e 17 del decreto legislativo n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;
 - c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;
 - d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

- e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Prefettura;
- f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per:
 - (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di Enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici disponibili sul territorio.

- 3) Il servizio di produzione e distribuzione dei pasti.** Il servizio comprende la produzione e la somministrazione dei pasti giornalieri secondo quanto dettagliato nel capitolato d'appalto e nelle relative specifiche tecniche. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene), nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Gestore è tenuto a presentare la documentazione relativa all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e all'idoneità del proprio personale destinato all'attività di ristorazione. La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di proprio personale o delegati, ispezioni e verifiche nel centro di cottura e produzione dei pasti interno al CAS. Le attività di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere conformi a quanto previsto dalle *Linee guida regionali per la ristorazione assistenziale* di cui alla deliberazione n.1535 del 18 dicembre 2023, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.279 del 27 dicembre 2023.
- 4) Il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.
- 5) Il servizio di pulizia e igiene ambientale.** Il servizio, effettuato da personale dell'Ente gestore, comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni (camere) e aree comuni;**



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- g) raccolta e smaltimento liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- f) cura delle aree verdi se presenti.

La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".

Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite, da personale appositamente assunto dall'aggiudicatario, nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

- 6) **Il servizio di trasporto e assistenza negli spostamenti.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro. Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:
- a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del decreto legislativo n. 142/2015;
 - b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 - c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale e/o per il rilascio del tesserino STP, in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso **di cui dovrà essere redatto apposito verbale conservato all'interno del fascicolo sanitario dell'interessato.** nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti.

Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

straniero i servizi previsti dalla presente convenzione fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e quest'ultimo ne dà comunicazione alla Prefettura.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il Gestore si impegna ad informare immediatamente la Prefettura di Siena degli eventuali ricoveri ospedalieri dei cittadini stranieri assistiti.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le specifiche tecniche dettagliate nel Capitolato d'appalto:

- **effetti lettereschi;**
- **prodotti per l'igiene personale;**
- **kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica) e rinnovi stagionali dell'abbigliamento;**
- **pocket money, pari a euro 2,50 al giorno pro capite pro die;**
- **materiale scolastico e ludico per i minori;**

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL POCKET MONEY:

IL POCKET MONEY DOVRÀ ESSERE EROGATO IN 2 RATE MENSILI POSTICIPATE DA CORRISPONDERE AI BENEFICIARI IL GIORNO 15 E L'ULTIMO GIORNO DI CIASCUN MESE.

IL POCKET MONEY POTRÀ ESSERE EROGATO IN DATE DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE SOLAMENTE NEI SEGUENTI CASI:

-**TERMINE DEL PERIODO DI ACCOGLIENZA** IN SEGUITO ALLA CHIUSURA DELLA PRATICA DI RICONOSCIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

-**TRASFERIMENTO AD ALTRO CENTRO;**

-**USCITA VOLONTARIA DALL'ACCOGLIENZA PREVENTIVAMENTE COMUNICATA ALLA PREFETTURA.** IN CASO DI USCITA VOLONTARIA PREVENTIVAMENTE COMUNICATA ALLA PREFETTURA, LA STESSA INVIERÀ ALL'ENTE GESTORE APPOSITA AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL POCKET MONEY IN DATA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALLA PRESENTE CONVENZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ALLEGATA IN COPIA AL MATERIALE PRODOTTO AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE.

LA PREFETTURA DI SIENA NON RICONOScerà E NON RIMBORSERÀ IL POCKET MONEY EROGATO CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRAINDICATE.

NEL CASO IN CUI LA DATA DI CORRESPONSIONE DEL POCKET MONEY RICADA IN GIORNO FESTIVO IL PAGAMENTO POTRÀ ESSERE EFFETTUATO NEL PRIMO GIORNO FERIALE DISPONIBILE.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI:

IL KIT D'INGRESSO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO, UNITAMENTE ALLA SCHEDA\RICARICA TELEFONICA, A CIASCUN MIGRANTE AL MOMENTO DEL PRIMO INGRESSO NEL CAS IN SEGUITO AD ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONSEGUENZA DI PRESENTAZIONE SPONTANEA PRESSO GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI SIENA O IN SEGUITO AD INGRESSO NEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN CONSEGUENZA DI REDISTRIBUZIONI NAZIONALI DI MIGRANTI DISPOSTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

DELLA CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO, CHE DOVRÀ AVVENIRE ENTRO 24 DALL'INGRESSO NEL CAS, E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI, DOVRÀ ESSERE REDATTO APPOSITO VERBALE, SOTTOSCRITTO DALL'OPERATORE CHE MATERIALMENTE EFFETTUA LA CONSEGNA, DAL DIRETTORE DEL CAS E DAL MIGRANTE STESSO.

L'ORIGINALE DEL VERBALE ATTESTANTE LA CONSEGNA DEL KIT DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALLA



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

PREFETTURA CONTESTUALMENTE ALLA RENDICONTAZIONE MENSILE, COSTITUENDO OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E RIMBORSO SEPARATO, MENTRE UNA COPIA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA AL FASCICOLO PERSONALE AD ATTESTARE NEL TEMPO MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA. UNA ULTERIORE COPIA DEL VERBALE DI CONSEGNA DOVRÀ ESSERE, INOLTRE, CONSEGNATA AL MIGRANTE.

IL VERBALE DI CONSEGNA DEL KIT D'INGRESSO E DEI SUCCESSIVI RINNOVI STAGIONALI DOVRÀ ESSERE REDATTO UTILIZZANDO IL MODELLO PREDISPOSTO E MESSO A DISPOSIZIONE DALLA PREFETTURA. NON SARANNO RIMBORSATI KIT EROGATI CON MODALITÀ DIVERSE DAL QUELLE SOPRACITATE.

Articolo 3

Attivazione dei posti di accoglienza

Il Gestore si impegna confermare alla Prefettura di Siena l'attivazione dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero dei posti, la data di avvio. La Prefettura di Siena verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

IL GESTORE SI OBBLIGA, ALTRESÌ, A NOMINARE UN DIRETTORE PER OGNI RETE DI ACCOGLIENZA COME UNICO REFERENTE NEI CONFRONTI DELLA PREFETTURA DI SIENA E A COMUNICARNE NOMINATIVO, DATI ANAGRAFICI COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE, ENTRO 5 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO CONVENZIONALE. OGNI MUTAMENTO DEL DIRETTORE DEL CENTRO DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO ALLA PREFETTURA DI SIENA CHE, DOPO LE OPPORTUNE VERIFICHE, TRASMETTERÀ L'EVENTUALE AUTORIZZAZIONE.

Articolo 4

Responsabilità e personale impiegato

L'aggiudicatario, nello svolgimento dei servizi relativi all'appalto oggetto del presente atto convenzionale, si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari di espletamento dei vari servizi.

Il piano orario del personale impiegato nel servizio dovrà, inoltre, essere affisso nella bacheca di ciascun CAS afferente all'Ente gestore. Nella stessa bacheca dovranno essere disponibili il regolamento del centro e il capitolato d'appalto riferito al contratto in corso di esecuzione.

L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e in quello notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, organizzando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è consentito l'impiego di personale volontario solo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai rispettivi registri regionali e solo nel caso in cui le associazioni predette siano le firmatarie del contratto d'appalto con la Prefettura.

Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.

L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

-ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

-a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e della clausola sociale di cui sopra, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili.

Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

Esclusivamente presso i centri costituiti da unità abitative gestite in rete e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore. Inoltre, presso le unità abitative gestite in rete e presso i centri collettivi sino a 50 posti, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) del capitolato d'appalto e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

L'ente gestore, così come gli eventuali subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi da erogare, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e agli eventuali subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura. Gli aggiudicatari riconoscono, pertanto, alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Il personale incaricato di ricoprire un determinato ruolo, remunerato sulla base del CCNL applicabile, non potrà svolgere anche i compiti attribuiti ad altre figure professionali. Il profilo professionale richiesto dalla tabella dotazione personale dovrà, pertanto, essere ricoperto dal dipendente, in possesso delle prescritte competenze, in via esclusiva.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti e, a tal fine, il Gestore si obbliga a rispettare la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego indicata nella tabella di cui all'**Allegato A** al Capitolato d'appalto, nonché le eventuali offerte migliorative predisposte in sede di gara in relazione al numero del personale impiegato e alle eventuali ore aggiuntive proposte.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non è consentito l'impiego di personale volontario e/o di tirocinanti.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, di eventuali danni a persone o cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena da tutte le conseguenze degli atti dolosi e/o colposi di questi.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e il Ministero dell'Interno o la Prefettura di Siena.

Resta esclusa qualsiasi ipotesi di erogazione dei servizi in modalità di rete e la contemporanea condivisione di personale con altri CAS.

Le parti concordano che nessun rapporto di impiego o attività lavorativa riferita a servizi direttamente o indirettamente connessi con l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, potrà instaurarsi tra l'Ente gestore, o società controllate in tutto o in parte dall'Ente gestore, e cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, sia in relazione agli ospiti dei centri afferenti all'Ente gestore che sottoscrive la presente convenzione, che a ospiti di altri CAS presenti sul territorio.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena, in sede di stipula del presente atto convenzionale, sono comunque esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti convenzionali o contrattuali tra il Gestore e ditte, o società terze, e il Gestore si obbliga a manlevare il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Siena da ogni richiesta che possa essere rivolta dai succitati terzi.

Articolo 5

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti e i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla redazione del documento di valutazione dei rischi con l'individuazione delle misure compensative, alla redazione del piano di emergenza, all'attuazione delle relative prove, all'apposizione delle istruzioni di emergenza e della segnaletica, all'informazione ai lavoratori e agli occupanti, alla nomina dei responsabili della sicurezza, degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio.

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla sicurezza, all'assicurazione del proprio personale occupato, in esecuzione della convenzione, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 6

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti messi a disposizione dal Gestore la Prefettura di Siena corrisponderà l'importo determinato all'esito dell'aggiudicazione, costituito dalla sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta ribassabili e dalle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso, oggetto di separata rendicontazione per un importo massimo erogabile pari a **€ 37,50 (trentasette/50) oltre IVA se dovuta, pro die** per ciascun ospite assistito, previo apposito accreditamento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno. Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa giornaliero e non rappresenta in alcun modo un impegno al rimborso dei servizi per l'intero ammontare.

L'importo massimo del presente contratto, al netto delle eventuali modifiche previste e dell'eventuale proroga tecnica, è, quindi, pari a € 000.000,00, oltre IVA se dovuta, determinato dal prezzo pro-capite pro-die moltiplicato per il numero dei posti e per 730 giorni. Il gestore prende atto che anche tale importo è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Il calcolo del corrispettivo giornaliero è effettuato con le modalità e nei limiti previsti dall'art.12 del capitolato.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria e ordinaria nonché per le utenze. Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

In caso di allontanamenti temporanei degli ospiti dalla struttura preventivamente concordati e autorizzati dalla Prefettura, la Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fermo restando comunque il diritto alla conservazione del posto.

Articolo 7

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.

Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Le fatture dovranno, inoltre, indicare il **Codice Univoco della Prefettura di Siena BLL70S**.

Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento predisposto secondo il modello fornito dalla Prefettura, in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- **rendiconto dei costi sostenuti in conformità alla modulistica predisposta dalla Prefettura di Siena;**
- **registro delle presenze degli ospiti;**
- **registro dei beni alimentari consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa con le previste firme di ricevuta;**
- **registro dei beni e delle attrezzature consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa in relazione alle attività di pulizia effettuate dagli ospiti;**
- **copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;**
- **buste paga del personale dipendente corredate da documentazione bancaria o postale attestante l'accredito delle somme sui c/c dei dipendenti;**
- **titoli di pagamento e relativa documentazione in relazione al personale non direttamente dipendente dall'Ente gestore impiegato nel servizio;**
- **foglio firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti e consulenti/ collaboratori impegnati;**
- **rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;**
- **copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;**
- **copia delle ricevute firmate dagli stranieri dei beni agli stessi consegnati;**
- **elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;**
- **copia delle fatture (escluse cd. copie di cortesia) relative agli acquisti di beni e/o servizi, agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori. Tutte le fatture dovranno essere riferite ad acquisti effettuati nel mese di oggetto di rendicontazione e corredate da documentazione bancaria e/o postale che ne attesti ufficialmente l'avvenuto pagamento;**
- **le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.**



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- copia delle attestazioni di pagamento relative alle utenze effettuate nel mese oggetto di rendicontazione, anche se riferite a mesi precedenti;
- le relazioni mensili previste dall'art.2 della presente convenzione;
- la prevista dichiarazione in merito al regime IVA delle spese sostenute e portate a rendiconto.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo decreto legislativo n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del decreto legislativo n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 2, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

-entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

-in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi precedenti, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

-Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;

-l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

-Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi:

- alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC;
- alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato;

-ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che si terrà conto del giorno di ingresso e non di quello di uscita dal centro.

Articolo 8

Certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza

Il Gestore si impegna, in attuazione di quanto previsto dall'art.13 ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96, a corredare le fatture mensili per la liquidazione del corrispettivo dalla seguente documentazione:

- **rendiconto dei costi sostenuti in conformità alla modulistica predisposta dalla Prefettura di Siena;**
- **registro delle presenze degli ospiti;**
- **registro dei beni alimentari consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa con le previste firme di ricevuta;**
- **registro dei beni e delle attrezzature consegnati agli ospiti di ciascuna unità abitativa in relazione alle attività di pulizia effettuate dagli ospiti;**
- **copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;**
- **buste paga del personale dipendente corredate da documentazione bancaria o postale attestante l'accredito delle somme sui c/c dei dipendenti;**
- **titoli di pagamento e relativa documentazione in relazione al personale non direttamente dipendente dall'Ente gestore impiegato nel servizio;**
- **foglio firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti e consulenti/ collaboratori impegnati;**
- **rendiconto dei pasti ordinati e consegnati se il servizio è stato affidato all'esterno;**
- **rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;**
- **copia del registro del pocket money firmato dagli ospiti con indicazione di nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;**
- **copia delle ricevute firmate dagli stranieri dei beni agli stessi consegnati;**
- **elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;**
- **copia delle fatture (escluse cd. copie di cortesia) relative agli acquisti di beni e/o servizi, agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori. Tutte le fatture dovranno essere riferite ad acquisti effettuati nel mese di oggetto di rendicontazione e corredate da documentazione bancaria e/o postale che ne attesti ufficialmente l'avvenuto pagamento;**
- **copia delle attestazioni di pagamento relative alle utenze effettuate nel mese oggetto di rendicontazione, anche se riferite a mesi precedenti;**
- **le relazioni mensili previste dall'art.2 della presente convenzione;**
- **la prevista dichiarazione in merito al regime IVA delle spese sostenute e portate a rendiconto.**

Articolo 9

Monitoraggio e obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative;
- all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
- al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
- all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
- all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

-All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 16.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Articolo 10

Clausola di legalità

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura di Siena un elenco completo dei propri fornitori di beni o servizi che intervengono nell'esecuzione dell'appalto e a tenere tale elenco costantemente aggiornato trasmettendone copia, ogni tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione alla Prefettura di Siena.

Qualora, in seguito ad accertamenti della Prefettura di Siena dovessero emergere, a carico degli stessi fornitori, gravi violazioni di legge ovvero cause ostative previste dal Codice degli Appalti e dalla normativa vigente in materia di documentazione antimafia, il Gestore si impegna a cessare immediatamente i rapporti posti in essere con i medesimi fornitori, prevedendo apposite clausole rescissorie negli eventuali contratti.

Il Gestore si impegna, altresì, a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essi formulata nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione. L'obbligo di denuncia è esteso anche a qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei confronti dell'imprenditore, ovvero di qualsiasi componente la compagine sociale, nonché nei confronti dei familiari dei predetti soggetti.

In caso di inosservanza di una delle clausole del presente articolo, la Prefettura di Siena si riserva l'immediata risoluzione del presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

Articolo 11

Durata

Il presente appalto avrà decorrenza dal 00 XXXXXXXXXXXX 2024 e si concluderà il 00 XXXXXXXXXXXX 2026.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'art.2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura di Siena.

La durata del contratto d'appalto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle eventuali procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.120 del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni la Prefettura di Siena in qualità di stazione appaltante e titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi ai richiedenti asilo designa il Gestore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

Il Gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Prefettura di Siena e in particolare:

- a)** Dovrà comunicare alla Prefettura di Siena il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili di ogni struttura di accoglienza gestita;
- b)** E' tenuto a designare gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo 196/2003;
- c)** Non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei richiedenti asilo, previa autorizzazione del titolare del trattamento dei dati o, in caso di urgenza, con successiva informativa) o diffondere i dati in suo possesso. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- d)** Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
- e)** L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 2 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 13

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico sanitari ed igienici adeguati alla legge 9 aprile 2008, n.81. In caso di mancato rispetto di tali norme, fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l'affidamento, il soggetto esecutore è soggetto alle penalità esplicitate nel successivo articolo 16.

È parte integrante della presente convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato, il progetto tecnico prodotto dall'Ente Gestore in sede di gara. Il Gestore assume l'obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le eventuali prestazioni e le forniture aggiuntive rispetto a quelle minime previste dall'avviso pubblico. Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

presente articolo la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 21 della presente convenzione.

Copia della presente convenzione, del capitolato d'appalto e del regolamento del centro dovranno essere affissi nell'area comune di ciascun centro, a cura del direttore del CAS, a disposizione di ospiti e autorità ispettive.

Articolo 14

Recesso

La Prefettura di Siena si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero:

- nel caso in cui si renda necessario modificare l'oggetto della prestazione contrattuale;
- per cessate esigenze;
- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- in caso di fallimento del contraente;
- in caso di fallimento dell'impresa o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare;
- in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo determinante di garanzia;
- in caso di uscita di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario, da darsi tramite PEC con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 15

Risoluzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile i contraenti convengono espressamente che la Prefettura di Siena può avvalersi della clausola risolutiva del contratto nei seguenti casi:

- per effetto di quanto disposto dall'articolo 16 (sanzioni per inadempienze) e/o dall'art. 2 del presente contratto (mancata messa a disposizione dei posti oggetto di affidamento);
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'operatore economico;
- in caso di omessa segnalazione dell'allontanamento arbitrario dello straniero;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- per violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di mancato reintegro della garanzia;
- in caso di frode, dolo, colpa grave e grave negligenza;
- per il mancato rispetto degli obblighi a carico dell'operatore economico specificati all'art. 9 (monitoraggio e controllo) del presente contratto;
- qualora l'Amministrazione successivamente, anche nel corso del rapporto contrattuale, accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, di uno dei requisiti previsti nell'avviso pubblico, ovvero dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione;
- qualora nei confronti dell'operatore economico, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di risoluzione adottato dall'Amministrazione, ovvero da quella indicata nello stesso, e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite, fatto salvo l'addebito di penalità e di eventuali risarcimenti.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico, nonché sulla garanzia prodotta.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare il servizio a terzi in danno dell'Operatore economico. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e risultano aggiudicatari



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

dell'accordo quadro, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'affidamento del servizio a terzi può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'operatore economico nelle forme prescritte, con l'indicazione delle eventuali somme che le saranno addebitate per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'affidatario e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 16 **Penalità**

Nel caso in cui dovessero verificarsi inadempienze nella prestazione dei servizi oggetto del presente atto convenzionale, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità.

Le omissioni e/o le irregolarità dei servizi e delle forniture dovranno essere contestate per iscritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto nominato dalla Prefettura di Siena al Gestore, che, entro 5 giorni dal ricevimento delle predette contestazioni, potrà presentare proprie controdeduzioni al riguardo. Esaminate le controdeduzioni pervenute, qualora la Prefettura riscontri, comunque, la sussistenza delle citate omissioni e/o irregolarità del servizio reso, provvederà con formale provvedimento ad applicare la penalità che non potrà essere superiore, per ciascuna tipologia di inadempienza, al 5% del corrispettivo mensile maturato, al netto di I.V.A., nel mese in cui si sono verificate le inadempienze nell'erogazione dei predetti servizi.

La penalità sarà applicata sulla base della gravità delle inadempienze e della loro eventuale reiterazione.

Di seguito si elencano alcune delle fattispecie di inadempienze e le relative penalità applicabili, anche cumulativamente, per un importo massimo previsto pari al 10 % del fatturato mensile, IVA esclusa se dovuta:

Fattispecie di inadempienze comportanti l'applicazione della penalità nella misura del 5% dell'importo mensile dovuto, IVA esclusa:

- Violazione degli adempimenti relativi alla registrazione degli ospiti all'arrivo e/o degli obblighi di controllo relativi alle corrette modalità di raccolta delle firme giornaliere di presenza degli ospiti. La penalità verrà applicata sul totale mensile complessivo dovuto per il centro, anche se riferita ad uno solo o parte degli ospiti.
- Violazione degli obblighi relativi al numero minimo di ore di lavoro previste dal capitolato d'appalto per una o più figure professionali impegnate nell'espletamento del servizio.
- Violazione degli obblighi relativi al costante e completo aggiornamento dei dati sul portale Protezione Internazionale. La penalità verrà applicata sul totale mensile complessivo dovuto per il centro, anche se riferita ad uno solo o parte degli ospiti.
- Violazione degli adempimenti relativi alla fornitura di beni, in particolare quella relativa agli effetti lettereschi adeguati al posto occupato e quant'altro utile al comfort della persona e ai prodotti per l'igiene personale e vestiario adeguato alla stagione.
- Violazione degli adempimenti relativi ai servizi di assistenza generica alla persona e ai servizi di pulizia e igiene ambientale.
- Violazione degli adempimenti relativi all'erogazione dei pasti;
- Violazione degli adempimenti relativi all'erogazione del pocket money e della tessera/ricarica telefonica di Euro 5,00 all'ingresso e a quelli relativi ai servizi per l'integrazione, in particolare: servizio di assistenza linguistica e culturale, servizio di informazione e di assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale e sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero; assistenza sanitaria, orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente.
- Violazione degli obblighi relativi alla notificazione degli atti, entro le 72 hh. dalla ricezione degli stessi, provenienti dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dell'Asilo o dalla Prefettura di Siena.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

-Violazione degli obblighi relativi alla pubblicazione della rendicontazione introdotti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n.132 e di cui all'art.27 della presente convenzione.

-Mancato rispetto dei tempi di adeguamento strutturale dei centri o di rimozione delle criticità riscontrate nelle visite ispettive periodiche disposte dalla Prefettura.

-Mancato utilizzo registro giornaliero delle presenze vidimato dalla Prefettura di Siena.

-Mancata erogazione delle prestazioni aggiuntive previste tramite l'offerta tecnica in sede di gara.

-Violazione degli obblighi, previsti dall'art.12 della presente convenzione, in materia di trattamento di dati personali.

-Violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Articolo 17

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'Ente Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa e a presentarne copia conforme alla Prefettura entro 10 gg. lavorativi dalla stipula del presente atto convenzionale.

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente gestore con il presente atto si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17 dicembre 2010 e accetta le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto d'appalto con efficacia a partire dal momento della sottoscrizione.

L'Amministrazione verificherà i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori e eventuali subappaltatori o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane SPA, (art. 3, comma 8, legge 136/2010) attraverso bonifici sui conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ogni bonifico bancario o postale, ivi compresi le transazioni finanziarie relative al pagamento degli stipendi e degli onorari professionali di tutte le tipologie di personale impiegato nell'espletamento del servizio deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al presente contratto d'appalto.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge.

Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

a) ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

b) il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione Prefettura di Siena.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a confermare al committente gli estremi dei conti correnti bancari segnalati in fase di gara su cui effettuare i pagamenti, con le generalità anagrafiche complete ed il Codice Fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il C.I.G. (Codice Identificativo della Gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è **00000000000**.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto e disciplina della cessione del credito

È vietata la cessione del contratto. La cessione del credito è disciplinata dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, comma 12 e allegato II.14, articolo 6 del decreto legislativo 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura di Siena a mezzo PEC, con comunicazione scritta che consenta di individuare gli estremi del contratto intercorso tra cedente e debitore ceduto. Tale contratto dovrà essere allegato alla cessione e deve considerarsi parte integrante della stessa. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

A norma dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 602/1973, all'atto della notifica, sarà effettuato il controllo finalizzato ad appurare se il cedente è in regola con il pagamento delle cartelle esattoriali e, qualora non lo sia, l'amministrazione rifiuta la cessione. Dopo la cessione l'amministrazione accerterà la regolarità anche del cessionario, al momento dei singoli pagamenti successivi e conseguenti alla cessione del credito.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo all'appalto al cessionario, indicando il CIG anche nell'atto di pubblico di cessione o nella scrittura privata autenticata, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

Articolo 20

Direttore dell'esecuzione del contratto, Direttore del centro

Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

- provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

L'Ente gestore nomina un direttore responsabile per ogni centro di accoglienza, come unico referente nei confronti della Prefettura, **in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.**

Il direttore responsabile del centro provvede:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal capitolato d'appalto all'interno del centro;
- a comunicare ogni variazione della convivenza, sia in entrata che in uscita, all'Ufficio Anagrafe del Comune competente, entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- ad effettuare le notifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 ed entro 72 hh. dalla ricezione, delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia e assumendo la piena responsabilità di quanto dichiarato nei verbali di notifica sottoscritti;
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 21

Servizio complementare di assistenza sanitaria

L'Ente gestore individua un medico responsabile sanitario per ogni centro di accoglienza che espletterà il proprio servizio con le modalità previste dal capitolato d'appalto, dalle specifiche tecniche e dai relativi allegati.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico complementare del centro la visita medica d'ingresso, di cui dovrà essere redatto apposito verbale e che dovrà avvenire entro 72 hh. dall'ingresso nel CAS, e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate il quale ne dà comunicazione alla Prefettura tramite le previste relazioni periodiche

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica. Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

Articolo 22 Cauzione definitiva

Il gestore si impegna a fornire evidenza della polizza fideiussoria presentata a garanzia della sottoscrizione dei contratti in conformità all'articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023. Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

Articolo 23 Adempimenti preventivi all'attivazione dei centri

L'aggiudicatario si impegna a fornire alla Prefettura di Siena, **preventivamente all'attivazione del/dei centro/i di cui all'art.2 della presente convenzione.** l'elenco completo e, laddove richiesto dalla Prefettura di Siena, i titoli di studio o gli attestati professionali di ciascuna tipologia di personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto secondo lo schema che sarà fornito dalla Prefettura, corredato dall'orario di lavoro di ciascun dipendente/collaboratore e da ogni altra informazione richiesta. Per ciascun collaboratore l'aggiudicatario si impegna a fornire il contratto di lavoro o di collaborazione. Ogni variazione, sia in merito al personale impiegato che per quanto riguarda l'orario di lavoro dovrà essere, **preventivamente,** comunicata e autorizzata dalla Prefettura di Siena, che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo.

Articolo 24 Subappalto

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi e con le modalità previste dall'art.119 del decreto legislativo n. 36/2023.

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività possibili oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del decreto legislativo n.36/2023. Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Articolo 25 Progetto tecnico

Fa parte integrante della convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato il progetto tecnico prodotto dall'Ente Gestore in sede di gara. Il Gestore assume l'obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le eventuali prestazioni e le forniture aggiuntive e migliorative rispetto a quelle minime previste dall'avviso pubblico e dal capitolato d'appalto.

In particolare si dà atto che in sede di gara L'Ente gestore ha offerto le seguenti risorse umane e orarie aggiuntive rispetto a quanto previsto dal capitolato ministeriale:

1) Incremento dotazione personale:

TIPOLOGIA PERSONALE AGGIUNTIVO PROPOSTO	UNITA' DI PERSONALE PREVISTE DA CAPITOLATO	UNITA' DI PERSONALE AGGIUNTIVO PROPOSTE	TOTALE PERSONALE DA IMPIEGARE
OPERATORE DIURNO			
PERATORE NOTTURNO			

2) Incremento ore settimanali

TIPOLOGIA PERSONALE	ORE SETTIMANALI PREVISTE DA CAPITOLATO	ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE PROPOSTE	TOTALE ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DA ESPLETARE
DIREZIONE			
ASSISTENZA SOCIALE			
MEDIAZIONE LINGUISTICO C.			

Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al presente articolo la Prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 22.

Articolo 25 Sospensione degli effetti del contratto

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.

Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per i centri di cui agli articoli 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 11 comma 2 bis del D.lgs. n. 142/2015 nei quali, per la natura e le funzioni svolte, l'ente gestore deve garantire, anche in caso di assenza di migranti, un presidio fisso secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, nonché la pronta riattivazione di tutti i servizi al verificarsi delle esigenze.

Nel caso di temporanea inattività del centro di cui al precedente comma e di ripresa degli eventi di sbarco, il gestore è obbligato a ripristinare la normale funzionalità della struttura entro il tempo stabilito dalla Prefettura e comunque non superiore alle 8 ore dalla relativa segnalazione.



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 26

Eventuali modifiche del contratto

La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A) Ferma restando l'applicazione dell'art. 25 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato A per ciascuna tipologia di centro.

In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B) In relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

C) L'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015 ⁽¹⁾. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente articolo.

Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) La modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
- c) La modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
- d) La revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo PEC, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
- e) Sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
- f) In caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
- g) Con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 27

Esecuzione in danno

Qualora l'impresa aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di procedere direttamente all'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o

¹ Al riguardo, per l'ipotesi di cui all'art. 19 comma 3 bis del D.lgs. n. 142/2015, anche in considerazione delle esigenze rilevate a livello territoriale, la Prefettura, previo accordo con l'Ente gestore, potrà valutare l'opportunità di allestire un'area separata nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo D.lgs. n. 142/2015, stabilmente dedicata all'accoglienza dei MSNA ultra sedicenni, formalizzando al contempo apposito atto aggiuntivo volto ad assicurare i servizi del caso. Per quanto riguarda i servizi potrà far riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei MSNA (di cui, in particolare, al Decreto interministeriale del 1 settembre 2016, fatte salve successive modifiche o integrazioni). Per la determinazione del relativo corrispettivo *pro-die/pro-capite*, si fa riferimento a quanto indicato dalle circolari del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (e, da ultimo, dalla circolare n. 1653 del 19/05/2022 che prevede il corrispettivo massimo di 60,00 euro, iva compresa).



Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

quella di terzi, e addebitando i relativi costi all'aggiudicataria. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Articolo 28

Obbligo di pubblicità e trasparenza

L'aggiudicatario si obbliga a pubblicare la rendicontazione delle spese di gestione sul proprio sito internet o portale digitale, il quale deve essere collegato tramite link al sito internet della Prefettura di Siena, affinché anche su quest'ultimo i dati siano disponibili. La pubblicazione della rendicontazione dovrà essere effettuata successivamente alle verifiche effettuate dalla Prefettura ai fini della liquidazione del corrispettivo.

Articolo 29

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione dovrà farsi riferimento a quanto stabilito nel capitolato d'appalto relativo alla tipologia di centri oggetto della presente convenzione, allegato alla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n.0004827 del 24 febbraio 2021, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di primo soccorso e accoglienza di cui al decreto legge 451/1995, convertito in legge 563/1995, centri di prima accoglienza e strutture temporanee di cui al decreto legislativo 142/2015, nonché dei centri di cui agli articoli 10 ter e 14 del decreto legislativo 286/1998 sopra richiamato, come modificato dal decreto legge 10 marzo 2023, n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.50.

Articolo 30

Contenzioso

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Siena. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Siena, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

**Per la Prefettura di Siena
Il Viceprefetto Vicario**